

## **Sentenza: 12 dicembre 2012, n. 284**

**Materia:** Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni

**Limiti violati:** Artt. 117, 118 e 119 Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Regione Veneto

**Oggetto:** Articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

**Esito:** Infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

**Estensore nota:** Paola Garro

Con la sentenza in esame, la Corte dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Veneto in relazione all'articolo 27 del d.l. 201/2011 che prevede una nuova disciplina in tema di valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Il comma 1 del citato articolo 27 ha introdotto l'articolo 33 *bis* nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e prevede (comma 1) che l'Agenzia del demanio promuova la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari per la valorizzazione, trasformazione, gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, senza nuovi oneri per la finanza pubblica; (comma 2) che l'avvio della verifica di fattibilità di tali iniziative sia promosso dall'Agenzia del demanio la quale, (comma 3) qualora le iniziative elencate dall'articolo prevedano forme societarie, individua attraverso procedure di evidenza pubblica i soggetti privati partecipanti ed i soggetti specializzati nella selezione dei quali avvalersi.

Secondo la ricorrente, la disciplina denunciata risulterebbe lesiva dell'autonomia regionale in quanto attribuisce all'Agenzia del demanio un ruolo determinante per la valorizzazione, trasformazione, gestione ed alienazione del patrimonio pubblico anche di proprietà delle Regioni e degli altri enti territoriali; la circostanza, poi, che le operazioni debbano essere compiute senza oneri per la finanza pubblica e che l'Agenzia del demanio partecipi alle iniziative societarie anche quando non sono interessati immobili dello Stato, lascerebbe trasparire l'intendimento dello Stato di gestire il processo di valorizzazione anche degli immobili pubblici regionali attraverso risorse finanziarie messe a disposizione dalle stesse Regioni o dagli altri enti territoriali. Le richiamate disposizioni si porrebbero, dunque, in contrasto con gli artt. 118 e 119 della Costituzione, che prevedono che le Regioni abbiano un proprio patrimonio e che quindi possano gestirne la valorizzazione nella loro autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria. Il comma 7 del nuovo articolo 33-*bis* introduce, a sua volta, disposizioni sostitutive dei commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la compatibilità, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I predetti due commi disciplinano la procedura di

dismissione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri enti locali, prevedendo la redazione di un piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, con l'effetto di classificare i beni inclusi nell'elenco come patrimonio disponibile, e stabiliscono, altresì, l'assegnazione ai beni in dismissione delle rispettive destinazioni d'uso urbanistiche, con la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale. L'originario comma 2 dell'articolo 58 del d.l. 112/2008 è stato dichiarato in parte illegittimo poiché, secondo la Corte, detta disposizione, *“avuto riguardo all'effetto di variante allo strumento urbanistico generale, attribuito alla delibera che approva il piano di alienazione e valorizzazione, finiva per riguardare, con carattere prevalente, la materia del governo del territorio per la quale lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi generali, spettando alle Regioni di emanare la normativa di dettaglio* (sentenza n. 340 del 2009). Secondo la Regione, anche il testo del novellato comma 2 dell'articolo 58 incorrerebbe nelle medesime censure di incostituzionalità poiché assegna alle regioni un termine assai ristretto entro il quale esercitare la potestà legislativa concorrente e delinea, altresì, un contenuto di dettaglio in violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost.

Il comma 2 dell'articolo 27 impugnato inserisce l'articolo 3 *ter* nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliari), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e reca, secondo la ricorrente, una disciplina di dettaglio delle procedure, al punto da apparire incompatibile con l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, sia a livello legislativo che amministrativo e finanziario, ponendosi, dunque, in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 119, ultimo comma, della Costituzione.

Le censure sollevate dalla Regione Veneto – formalmente rivolte all'intero articolo 27 ma sviluppate, nei motivi, solo in riferimento ai commi 1 e 2, fanno leva, in sintesi, sulla pretesa lesione della sfera delle attribuzioni legislative regionali in tema di governo del territorio e gestione del patrimonio immobiliare delle regioni poiché specificano nel dettaglio competenze e procedure che non appartengono ad una disciplina di principio, quale dovrebbe essere quella statale nelle materie a legislazione concorrente.

La Corte respinge tutte le censure poiché ritiene che le materie oggetto della disciplina denunciata siano da ascrivere nel complesso dei provvedimenti riconducibili alla manovra finanziaria e pertanto attribuibili alla materia del coordinamento della finanza pubblica. Infatti, secondo i giudici, *si tratta di interventi che si saldano strettamente alle misure che, nell'attuale fase, compongono il piano di stabilizzazione e che, del resto, tendono ad allinearsi alle raccomandazioni a tal proposito fornite, anche di recente, dagli organismi dell'Unione europea*. Il profilo “finanziario” delle disposizioni in esame, secondo la Consulta, è dunque prevalente rispetto a quello meramente “patrimoniale” dei diritti e delle competenze che gli enti territoriali esercitano sui beni immobili, con la conseguenza che le norme censurate si qualificano come misure di coordinamento della finanza pubblica. La Corte rileva che *la legislazione statale da tempo introduce discipline del patrimonio immobiliare pubblico considerato nel suo complesso indipendentemente, cioè, dalla questione della specifica appartenenza dei singoli beni a questo o a quello tra i diversi enti pubblici territoriali coinvolti; tutto questo allo scopo di tracciare obiettivi di “governo” rispondenti a fini e interessi generali o comuni, destinati a concorrere, ma su un piano prevalentemente finanziario, alla gestione dei beni da parte del singolo ente che ne disponga a titolo meramente “dominicale”*. L'oggetto – o, se si vuole, la materia – *dell'intervento finisce, quindi, per non riguardare i singoli immobili degli enti coinvolti, ma piuttosto l'insieme del patrimonio immobiliare pubblico, individuato come entità a sé stante, e rispetto al quale – quindi –*

*i criteri di gestione ottimale, sul piano economico-finanziario, non possono che essere, per ovvie ragioni, uniformi su tutto il territorio nazionale.*

In conclusione, le censure sono respinte dai giudici poiché le misure disciplinate dall'articolo 27 sono perfettamente in linea con altri precedenti e contemporanei interventi adottati dal legislatore statale per conseguire, attraverso la razionalizzazione e la valorizzazione della gestione del patrimonio immobiliare pubblico inteso nel suo complesso ed individuato come entità a sé stante, gli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica e di riduzione delle spese imposti dagli obblighi interni e comunitari.